

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

ANALISI SINTETICA E COMMENTO DELLA NELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014) "

ECCO IL LINK DEL TESTO [HTTP://WWW.GAZZETTAUFFICIALE.IT/ELI/ID/2013/12/27/13G00191/SG](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/SG)

Questa legge deriva dall'approvazione di un maxiemendamento da parte del Parlamento; nello specifico ci si trova di fronte ad un unico articolo composto da ben 749 commi rendendo difficile l'individuazione delle norme di interesse considerato che mancano i titoli dei vari commi.

Passando all'analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di stabilità 2014 sul sistema universitario italiano in considerazione del complesso quadro normativo e dell'incidenza sulle attività concrete degli atenei.

Con riferimento alle norme di interesse per il sistema universitario si cercherà di fornire un quadro di quelle che hanno impatto sugli enti pubblici e anche sulle Università evidenziando che la stessa legge riafferma, anche per l'anno 2014, le vecchie linee d'intervento di riduzione della spesa pubblica, con particolare riguardo a quella relativa il costo del lavoro nel settore pubblico in vigore da diversi anni basate essenzialmente sul blocco della contrattazione collettiva e del turn over nella P.A.

Si da conto anche della conversione in legge **del decreto legge 150/2013** c.d. "mille proroghe" [nella legge 27 febbraio 2014 n. 15](#) che nella sostanza conferma quanto già discusso nella Giunta Codau del 5 febbraio 2014 con riferimento all'art.1. Si segnala solo in questa sede, per le implicazioni dirette al sistema universitario, il comma 9 dell'art. 1 del provvedimento che proroga al **30 giugno 2014** il termine per l'adozione del **DPCM** con il quale ridefinire, per il **triennio 2014-2016**, la disciplina per l'individuazione della misura delle **assunzioni di personale** a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università.

Il riferimento contenuto nella disposizione è all'**art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012**, in base al quale il DPCM doveva essere emanato **entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione**. Si ricorda che in materia è successivamente intervenuto l'**art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012** (L. 135/2013) http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/457//codauspending2.pdf che ha disposto in merito ai **limiti assunzionali per il sistema delle università statali nel suo complesso, a decorrere dal 2012**, stabilendo, altresì, che **all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascuna università si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012** (quest'ultimo esplicitamente riferito, nel testo del d.lgs. 49/2012, al solo 2012).

Con il riferimento all'art. 7 del d.lgs. 49/2012, l'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 sembrava aver dato seguito alla [risoluzione della 7^ Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38](#), che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione di rinviare ad un DPCM la definizione dei parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l'autonomia universitaria.

Peraltro, l'applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata, da ultimo, esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013 in occasione della [risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496](#). Forse come si legge nella documentazione agli atti alla Camera sarebbe auspicabile una verifica sull'effettiva portata applicativa della norma in considerazione del

disposto della legge 135/2012.

La legge di stabilità per l'anno 2014. Alcuni commi di interesse dell'unico articolo della legge:

comma 33. I soggetti IVA (quindi per la Pubblica Amministrazione le Università nel caso di acquisto in attività commerciale), che vogliano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line dovranno farlo da soggetti titolari di partita IVA italiana rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di *search advertising*) dovranno essere acquistati esclusivamente da editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altri operatori pubblicitari di partita Iva italiana rilasciata dall'Agenzia delle entrate (nuovo art. 17-bis DPR 633/72). La disposizione si applica anche dove la compravendita sia stata effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. La novità si applica dal 1 luglio 2014 (termine prorogato dall'art. 1 comma 1 del DL 151/2013 c.d. "Mille proroghe" ancora in attesa di conversione.

comma 56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un **fondo**, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato **al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, **alla promozione, ricerca e sviluppo di** software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

comma 57. Le **risorse del fondo sono erogate ai beneficiari** di cui al comma 56 che **operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università** e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: a) ricerca e sviluppo di software e hardware; b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria; c) creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze; d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale; e) creazione di nuove realtà industriali; f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi; g) condivisione di esperienze con il territorio; h) sostegno per l'applicazione delle idee; i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

comma 59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.

comma 72. Il comma 9 dell'articolo 176^[1] del **codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«9. Il **soggetto aggiudicatore verifica** (era :verifica periodicamente) **prima di effettuare qualsiasi pagamento** a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempimento del contraente generale, **il soggetto aggiudicatore applica** (era :ha facoltà di....)**una detrazione sui successivi pagamenti** e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

comma 127. All'articolo 13 **del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al D.P.R.917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni relative alle detrazioni per lavoro dipendente: a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»; b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) 978 euro, aumentata del

prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000euro»; c) il comma 2 e' abrogato.

comma 205. Nel riparto del 5 per mille dell'Irpef si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma da 4-novies a 4-undecies del DL 25/3/2010 n.40 convertito con modificazione nella legge n.73/2010 anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento ai redditi 2013 riguardanti il riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef. Sono confermati, in particolare, le categorie di beneficiari, le finalità dell'erogazione e gli obblighi di rendiconto dei beneficiari stessi.

comma 257. Per l'anno 2014, il **fondo per il finanziamento ordinario delle università** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

comma 258. Per il **finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito** legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

comma 259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a **decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio** di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, **e' incrementato** nella misura di 50 milioni di euro. ^[2]

comma 388. I **contratti di locazione di immobili, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta** sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto.

Il comma in esame riguarda i contratti di locazione passiva stipulati dalle PP.AA. (incluse le Università) che vadano a scadenza dopo il 01.01.2014 e che siano rinnovabili ai sensi di legge o di contratto. Tali contratti possono essere rinnovati solo qualora l'Agenzia del demanio abbia espresso un nulla osta al rinnovo. L'agenzia verifica la sussistenza di due condizioni:

- a) che il canone di locazione sia appropriato ai prezzi medi di mercato;
- b) che non sussistano beni demaniali disponibili da assegnare in sostituzione di quelli locati.

La violazione della disposizione normativa determina nullità testuale del rapporto contrattuale rinnovato. La locazione degli immobili urbani a uso diverso dall'abitazione è disciplinata ancora dalla L.392/1978 (c.d. legge sull'equo canone) che, all'art. 27, tratta della durata della locazione e stabilisce che *"È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione."*. L'art.28 tratta della rinnovazione del contratto che avviene tacitamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare al locatore dodici o diciotto mesi prima della scadenza. Il recesso è una clausola contrattuale facoltativa, essa potrebbe non essere presente nei contratti in corso, mentre la procedura di disdetta è applicabile a tutti i contratti. Attesa la finalità di razionalizzazione, la disposizione contenuta nella legge di stabilità sarebbe applicabile sia per il caso (espresso) di recesso sia per il caso (inespresso) di disdetta. Il precetto sanzionatorio della nullità opera limitatamente ai rinnovi contrattuali e non ai contratti

originari per i periodi già trascorsi.

comma 418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico negli Atenei, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il **fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario**, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato **incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013**. Si tratta evidentemente di una disposizione di natura prettamente finanziaria.

comma 439, Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

La disposizione riguarda l'utilizzabilità finanziaria, di competenza e di cassa, per i [consumi intermedi](#) che, come definiti nel Sistema Europeo dei conti nazionali (Sec95), rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. I beni e servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo. La disposizione opera una riduzione secca, a cominciare dal 2014, e riguarda tutto il sistema della PA statali, salvo le previsioni di alcuni ministeri (MiBAC, MIUR) e quelle della missione "Ricerca e innovazione" che sono escluse dalle riduzioni.

comma 452 e 453. Per gli anni 2015-2017, l'**indennità di vacanza contrattuale** da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **è quella in godimento al 31 dicembre 2013** ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dall'art. 47bis del Dlgs. 165/2001, la disposizione opera una limitazione alla disciplina dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2015-2017, che viene congelata nei valori in godimento al 31 dicembre 2013. La disposizione si applica al personale contrattualizzato delle PA (incluse le Università). La tematica era stata oggetto di disciplina restrittiva dalla L. 303/2008, poi dal DL 78/2010, in seguito prorogato, e anche, per il personale in regime di diritto pubblico, dal DPR 122/2013. L'indennità erogata è solo un'anticipazione e quindi sarà compresa in quella effettiva da attribuirsi dopo i rinnovi contrattuali. In particolare il comma 453 dell'unico articolo della citata legge n. 147/2013, pur introducendo alcune modifiche all'articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 78/2010, ha confermato il blocco della contrattazione collettiva per tutto l'anno 2014. Il comma **453** dispone che all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: **«Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali** ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».**

Com'è noto, il blocco è in atto dall'anno 2011 per effetto del citato D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha disposto il congelamento per tre anni, 2011/2013, delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Successivamente, la proroga di questa disposizione per un ulteriore anno è stata prevista dall'art. 16, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Pertanto, per effetto di detta proroga troverà applicazione, anche per il 2014, il principio, introdotto dal citato D.L. n. 78/2010, per cui il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il trattamento ordinario che spettava nell'anno 2010. Viene, pertanto, congelato per il corrispondente periodo l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, salvo riduzione proporzionale in funzione della riduzione del personale in servizio. In concreto detta normativa sul blocco dei contratti che, rispetto al passato, estesa a tutte le amministrazioni e agli enti inseriti nell'elenco ISTAT ha previsto:

1. la sospensione delle procedure contrattuali relative al periodo 2013-2014, con esclusione, senza possibilità di recupero, del riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;
2. l'esclusione del riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014.

Nell'ambito di tale limitazione e per il medesimo suindicato periodo, rientrano anche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del citato personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis del citato D.L. n. 78/2010 così come modificato dal **comma 456** dell'articolo unico della legge n. 147/2013, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, il quale è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Si ricorda che comunque che al predetto fondo è possibile aggiungere le risorse provenienti dal c.d. "conto terzi" e da risorse provenienti da fondi esterni e/o comunitari o da altre economie sulla base di quanto previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n.13 del 15/11/2011 già commentata dall'Ufficio Studi http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/425//circolare_FP_n_13_del_15_nov_2011_17_01_2012.pdf.

Il citato comma 456 ha, altresì, previsto, che anche per l'anno 2015, le predette risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle suindicate riduzioni del personale in servizio.

Il DPR n. 122/2013 e il comma 453 della legge di stabilità 2014, ad integrazione del citato articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2013, hanno previsto la possibilità di avviare le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La predetta normativa conferma, senza possibilità di recupero, che per il medesimo personale e negli anni 2013 e 2014 non sarà possibile riconoscere alcun incremento contrattuale eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011. Pertanto, le predette disposizioni riguardano esclusivamente la parte economica dei contratti, facendo espressamente salva la possibilità di accordi aventi carattere normativo ed ordinamentale.

Comma 457. La disposizione introduce un'importante novità per quanto riguarda i compensi professionali liquidati agli avvocati delle Pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs.165/2001, articolo 1, comma 2. Essa prevede, infatti, che per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 tali compensi siano da corrispondere non in misura piena bensì in misura ridotta. Dalla lettera della norma, per la verità poco chiara, pare che la riduzione si applichi come segue:

1) sui compensi a carico della controparte e limitatamente a una parte di essi ovvero a una parte corrispondente al 50% del compenso.

Tale 50% del compenso dovrà essere così ripartito: il 25% a favore del bilancio dello Stato, il 75% a favore dell'avvocato. A titolo di esempio, se la controparte deve pagare 100 euro a seguito di sentenza a lei sfavorevole, l'avvocato riceverà 87,5 euro così ottenute:

$$100:2= 50 \quad 75\%50=37,5 \quad 50+37,5= 87,5$$

2) sui compensi corrisposti dall'Ateneo la riduzione si applica sul totale dovuto Ad esempio, se l'Ateneo deve pagare 100 euro, l'avvocato riceverà 75 euro così ottenute

$$100-25\% =75$$

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa dovranno essere versate annualmente, a cura dell'Amministrazione, su un apposito capitolo di bilancio dello Stato.

comma 458. L'articolo 202 (assegno personale nei passaggi di carriera) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e **l'articolo 3, comma 57** [Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione] **e comma 58**, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, **sono abrogati**. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

comma 459. Le amministrazioni interessate **adequano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità** successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370^[3], come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

L'assegno "ad personam" è di norma un elemento aggiuntivo della retribuzione; in questo caso ci si riferisce in particolare all'assegno erogato con lo scopo di evitare una diminuzione retributiva nel caso di passaggio di qualifica/ruolo (da ricercatore ad associato, da associato ad ordinario), e si applica generalmente nel caso di soggetti con forte anzianità di servizio nel ruolo. Nel caso dei docenti universitari pre-Gelmini (ovvero istituiti prima della legge 240/2010) il tema è regolato dall'art 36 del DPR 382/1980 *"In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento"*. La tematica è regolata anche dall'art 3 comma 5 del DPR 232/2011 *"Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica"*

Il comma 458 in commento ha appunto abrogato l'art 202 del DPR 3/1957 *"Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica così come l'art 3 commi 57 e 58 della legge 537/1993."*

Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente. In questi casi si evidenzia che si sta parlando di passaggio di carriera, e non di passaggio di qualifica/ruolo.

I commi 458 e 459 della legge 147/2013 sono stati introdotti dalla Camera dei deputati. Sul punto il dossier di

documentazione disponibile sul sito evidenzia:

“Con il **comma 458** vengono soppresse le disposizioni – costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall’articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 - che attualmente prevedono, **in caso di passaggio di carriera** presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l’attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell’interessato).

In relazione alla suddetta soppressione, il **medesimo comma 458** dispone che al dipendente cessato dal ruolo o dall’incarico (e che conseguentemente rientri nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza, ma tale circostanza non appare espressamente precisata nell’emendamento) è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

Il **comma 459** stabilisce che, in conseguenza di quanto disposto dal **precedente comma 458** (nonché di quanto previsto da una analoga disposizione, ossia l’articolo 5, comma 10-ter del D.L. n. 95/2012, relativa ai professori o ricercatori universitari che da altro incarico o servizio rientrano nei ruoli), le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente legge.”

Analizzando l’intervento normativo anche sulla base del fatto che è tuttora vigente l’art 3 comma 5 del DPR 232/2011^[4] si evidenzia che le norme abrogate si riferiscono a casi di svolgimento temporaneo di funzioni con altra carica; terminato l’incarico temporaneo e tornati a quello originale non si rientra più mantenendo lo stipendio della carica temporanea poiché l’assegno solo in questi casi appare abolito. Negli altri casi l’assegno continuerebbe ad essere applicato esistendo sul punto una norma specifica e anche perché si rischierebbe di incorrere in pronunce di costituzionalità oltre che ad interventi della giustizia amministrativa.

Bisogna evidenziare come l’assegno *ad personam* previsto dal D.P.R. n. 232/2011 sia un assegno riassorbibile con i successivi avanzamenti di carriera a differenza di quello (abrogato) previsto dall’art.3, co. 57 della l. n. 537/93, non rivalutabile ma anche non riassorbibile. Si ritiene che anche quest’ultima ipotesi non ricada nell’ambito di applicabilità del comma 459 della legge di stabilità, riferendosi la previsione di adeguamento del trattamento giuridico ed economico alle ipotesi di pubblici dipendenti che abbiano ricoperto precedenti ruoli o incarichi.

Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo si possono richiamare due disposizioni del vigente C.C.N.L. di comparto, sottoscritto il 16 ottobre 2008:

1) l’art.57, comma 6, secondo cui l’individuazione nelle posizioni economiche stipendiali della categoria di inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto, l’inquadramento economico nella nuova posizione continua ad effettuarsi con il conferimento della posizione economica della categoria di destinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazione dell’eventuale eccedenza a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

2) l’art.78, comma 7, secondo cui in caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e, qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale.

Queste norme non sono inficiate dal comma 458 della legge in commento, vista anche la riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti prevista dall’art.45, co.1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Comma 460. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»; b) **al comma 13-bis**, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018»; c) al comma 14, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018».

Il comma 460 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014, nel modificare l’articolo 66, commi 9, 9-bis, 13-

bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha rideterminato per gli anni dal 2014 al 2018, le percentuali del turn over per le pubbliche amministrazioni comprese le Università.

Il citato decreto legge n. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni aveva fissato il turnover nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al 20% per il 2013 e il 2014, al 50% nel 2015, mentre scompariva nel 2016.

La legge n. 147/2013 ha previsto che, nell'anno 2014, le medesime amministrazioni potranno procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 50 per cento relativa al personale cessato nell'anno precedente. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 questo contingente sarà rispettivamente pari al 40%, al 60% e all'80%. Solo dall'anno 2018, ogni 100 cessazioni di dipendenti pubblici potranno essere compensate da 100 assunzioni. A proposito della graduazione dei vincoli, le economie sono stimate in misura crescente per il periodo 2015-2018, da 6,2 milioni per il primo anno fino a 136,1 nel 2018.^[5]

comma 461. All'articolo 7 (**Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori**), comma 3, della legge 240/2010 e successive modificazioni, è aggiunto, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo **scambio contestuale di docenti** in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con **l'assenso delle università interessate**». Si reintroduce la previsione, già contenuta nell'art.7 della Legge 240/2010 (*"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*) e abrogata dall'art.49 c.1.lett.c-1 del D.L. n.5/2012 (*"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*) convertito in Legge 35/2012.

comma 471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter (**Disposizioni in materia di trattamenti economici**) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214^[6], si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 (il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari) del medesimo decreto legislativo. Si veda a questo proposito quanto scritto sul tema dall'Ufficio Studi.

comma 472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli **emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione**, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

comma 473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono **compute in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni**, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

comma 484 e 485. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i **requisiti**

per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

comma 486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi **dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di** previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo.... In concreto il **contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui, viene fissato in una quota pari al:**

- 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui);
- 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui);
- 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese).

comma 489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modificazioni, **non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato** ai sensi dell'[articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#). (cfr. anche nota a **comma 471**) Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

comma 491 e 744. All'art.1 comma 79,secondo periodo, della legge 247/2007, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014,al 23,5 per cento per l'anno 2015».

Si tratta delle nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:

Categoria: Aliquota 2014

Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione
22%

Collaboratori privi di altra tutela previdenziale obbligatoria l'aliquota si sdoppia:

28,72 % per i non titolari di partita Iva (cococo, titolari di borse di studio soggette, ecc
27,72 per i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata (come nel 2013)

Il comma 491 ha anche previsto per l'anno 2015 l'aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.

comma 562. l'art.4 del DL 95/2012 convertito nella legge n.135/2012 è completamente modificato per le società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni (università e enti di ricerca compresi) che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato non si prevede più:

1. lo scioglimento della società;
2. l'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute al 7 luglio 2012 entro il 30 giugno 2013;

Il nuovo comma 4 nel testo in vigore dal 1 gennaio 2014 prevede che i consigli di amministrazione delle società controllate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubblica Amministrazione superiore al 90% dell'intero fatturato devono essere composti da non più di 3 membri, di cui:

- partecipazione diretta della PA - n. 2 dipendenti della PA controllante (o titolare di poteri di indirizzo e vigilanza), scelti di intesa tra le amministrazioni medesime;
- partecipazione indiretta della PA - n.2 scelti tra dipendenti PA controllante (o titolare di poteri di indirizzo e vigilanza), scelti d'intesa tra le PA medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

comma 563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, **processi di mobilità di personale** anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità 'dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. **La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.**

comma 583. A partire dall'anno d'imposta 2014, **sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta**, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative: omissis

d) **art.5 della Legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni**^[7];

commi 586, 587, 589. Per contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, **l'Agenzia delle entrate**, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, **effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000,00 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. **Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate.** Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate dal 2014.

comma 596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1.1.2014), sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate^[8].

^[1] La modifica dell'art. 176, comma 9, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), con la previsione **dell'obbligo** per il soggetto aggiudicatore, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, di **verificare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari**: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore **applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.**

^[2] un ulteriore incremento del medesimo Fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, è stato disposto, di recente, dall'art. 2, [D.L. n. 104 del 2013](#) "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ([L. n. 128 del 2013](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca").

^[3] L'art.8 c.5 legge 370/99 dispone che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione.

[4]

5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica

[5]

L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

[6]

E' stato adottato il D.P.C.M.23 marzo 2012 che ha previsto un trattamento economico massimo di €293.658,95 aggiornato ad €301.320,29 con nota n.78084 del 17.7.13 Ministero della Giustizia.

[7]

art. 5. Legge 449/97(Incentivi per la ricerca scientifica).1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime..... al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari: a) a 15 milioni di lire **per ogni nuova assunzione a tempo pieno** anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di **titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea**, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca; b) **al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad Università, consorzi**)

[8]

I commi 591,592,593 e 594 completano l'art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, al fine di introdurre un'imposta di bollo forfettaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica amministrazione, dirette ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. L'importo previsto di 16,00 sarà quindi fisso, indipendentemente dalle dimensioni del documento (mentre l'imposta di bollo ordinaria si applica tradizionalmente, com'è noto, su ogni foglio del documento)Conseguentemente, viene prevista l'abrogazione dell'art. 6-bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"), che contemplava un analogo provvedimento.